



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASOCIATE

Macerata 07.01.2020

Info/02/COVID-19/Le ulteriori misure sul contenimento dell'emergenza sanitaria

**COVID-19 – LE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA – GLI AGGIORNAMENTI SUGLI SPOSTAMENTI CONSENTITI**

Pubblicato il **decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1** (Raccolta 2021) recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (G.U. n. 3 del 5 gennaio 2021), in vigore dal 6 gennaio 2021.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 gennaio, prevede:

- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, v. circolare associativa n. 336/2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (v. circolare associativa n. 354/2020), di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”. Il testo interviene inoltre sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado,

con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine, per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Si allega il testo del DL 1/2021 per ulteriori dettagli, ma poichè i continui rinvii alla precedente normativa non ne facilitano (come al solito la lettura) rimandiamo un interessante sunto chiarificatorio sui casi particolari al seguente link:

[Emergenza Covid-19: le nuove regole in vigore fino al 15 gennaio \(altalex.com\)](https://www.altalex.com/?news=emergenza-covid-19-le-nuove-regole-in-vigore-fino-al-15-gennaio)